

Evoluzione del concetto di bonifica in Italia

1) A ottanta anni dal RD 13 febbraio 1933, n. 215, «Nuove norme per la bonifica integrale», passata alla storia del nostro Paese come «legge Serpieri», una riflessione appare necessaria. Anche se cultura operativa e normativa hanno aggiornato e attualizzato l'attività di bonifica, «valorizzandone il ruolo di conservazione e della difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio, che rende inscindibile l'attività di bonifica dall'attività agricola», a mio avviso, si rileva che ha prevalso il concetto della «bonifica di ripristino», e della manutenzione delle opere di bonifica esistenti, sulla «Bonifica di trasformazione» e, purtroppo, anche sulla «integralità della bonifica». Integralità che si realizza con la interdipendenza, complementarietà e scansione temporale dei lavori di bonifica e delle attività coordinate, dalla modifica delle situazioni ostili del territorio alla compiuta organizzazione dello stesso in fondi agricoli, secondo il dettato del «Piano generale di bonifica», limiti rilevabili sia in termini di cultura specifica che generale.

In un lavoro pubblicato in internet da un Dipartimento universitario, su *La legislazione della bonifica e i consorzi di Bonifica in Italia* si legge la seguente definizione: «Per bonifica si intende quella attività di progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio della rete idrografica, dei manufatti, degli impianti idrovori e di sollevamento, *avente la finalità di mettere in sicurezza i territori urbanizzati e produttivi* – che altrimenti sarebbero soggetti ad inondazioni o a dissesti idrogeologici – e di rendere coltivabili i terreni mediante irrigazione».

Nei più diffusi Dizionari di italiano si definisce la bonifica come il «complesso di lavori per recuperare i terreni paludosi e renderli adatti alla coltivazione» e bonificare «prosciugare artificialmente terreni paludosi e malsani

* Università di Firenze

per renderli adatti alla coltivazione e all'insediamento abitativo». E ancora: «bonifica di un terreno, sin. prosciugamento, colmata...».

Come vedremo, questo è il risultato finale di un processo di involuzione concettuale iniziato intorno agli anni 1960. Si è perduta così la completa dizione di «*bonifica integrale*», e la limitazione a solo «*bonifica*» ha reintrodotta i limiti dell'operatività attribuita al concetto prima delle leggi Serpieri. Il termine «*bonifica integrale*» è scomparso, salvo rare eccezioni, anche nelle normative e nella letteratura relative.

Pare quindi opportuno, prima di esporre il percorso normativo e culturale che ha portato alla acquisizione del concetto di bonifica integrale e al RD 215/1933, riproporre la parte terminologica del primo paragrafo dell'*introduzione* al fondamentale lavoro di Serpieri sulla *Bonifica nella storia e nella dottrina*. Un testo che dovrebbe sempre accompagnare gli operatori sul campo e i legislatori.

La parola *bonifica* – abbreviazione delle forme secondo alcuni più corrette *bonifamento*, *bonificazione* – ha un significato etimologico più generale, col quale si designa l'atto di *render buono*, *render migliore*. Si parla, in questo senso, di bonifica non solo delle terre, ma delle case, dell'aria, delle piantagioni, ecc.

Riferita specificatamente alle terre, essa acquista il significato di loro riduzione a coltura o miglior cultura, rimuovendo quelle cause che le mantengono infruttifere o scarsamente fruttifere. Fra queste cause è molto comune il disordine delle acque, fino al paludismo; talché la parola bonificazione fa frequente riferimento *a terre impaludate o idraulicamente dissestate*. (p. 1)

Serpieri sviluppa il percorso storico del concetto, per concludere:

Da secoli, dunque, il concetto di bonifica richiama quello di conquista di un determinato territorio alla produzione: anzi le parole bonificazione, bonifica, vengono anche usate a indicare, anziché l'atto del bonificare, lo stesso territorio bonificato. (p. 2)

per aggiungere

Ma poi – soprattutto da quando, nel XVII secolo, la scienza idraulica si afferma e conta in Italia cultori di altissima fama – il significato di bonifica tende a restringersi: più che ad un territorio da conquistare alla produzione, si fa riferimento ad una determinata categoria di opere con le quali l'idraulico risana un terreno paludoso o deficiente di scolo; e più che ai fini *agricoli* – essendo i terreni che si trovano in quelle condizioni frequentemente malarici – si guarda ai fini *igienici* da conseguire. (p. 2)

Lungo è lo sforzo occorso per disincagliare il concetto di bonifica da questo più ristretto significato idraulico e igienico e per riportarlo ad un significato più ampio, che

– senza escludere il precedente – lo estenda, sia in senso, per dir così, territoriale sia in senso tecnico: in senso territoriale, anche a terreni nei quali non nel paludismo, ma in altri fattori sia la causa dell'incoltura; in senso tecnico, a comprendere, oltre le opere di prosciugamento, anche le altre intese a regolare il regime delle acque nei modi adatti ad una migliore coltura, e, oltre le opere idrauliche, tutte le altre volte a render pronto il suolo ad accogliere non pure una migliore coltura, ma più elevate e civili forme di convivenza rurale.

Il ritorno a questo più ampio concetto è avvenuto in Italia recentemente, ed è contrassegnato dall'aggiunta *integrale* (del quale, un tempo, non si sarebbe sentita la necessità): l'espressione «bonifica integrale» è divenuta così d'uso comune.

Possiamo oggi definire la bonifica integrale – o, semplicemente, la bonifica – come la coordinata attuazione di tutte le opere ed attività che occorrono per adattare la terra e le acque ad una più elevata produzione e convivenza rurale. (p. 3) (Serpieri, 1948)

Quindi, se bonifica integrale è: «*coordinata attuazione di tutte le opere ed attività che occorrono per adattarla terra e le acque ad una più elevata produzione e convivenza rurale*» si tratta di una trasformazione dell'Ordinamento Fondiario del territorio in tutti i suoi aspetti, naturali, tecnico economici e giuridico economici.

Creare, cioè, su terra nuda (originaria, o ottenuta dal prosciugamento di paludi e terre paludose, o con colmate dai corsi d'acqua, o dalla conversione di selve o di macchie montane in boschi e in terreni coltivabili) o trasformare un ordinamento fondiario esistente (estensivo e socialmente inaccettabile, come, p.e. il latifondo) in uno nuovo ritenuto soddisfacente, possibilmente migliorabile con innovazioni e con irrigazione.

Alcune nozioni elementari, per una migliore comprensione dell'integralità della bonifica da parte di tutti i lettori, ancora da Serpieri:

Ordinamento Fondiario di un territorio: «complesso di caratteri e condizioni che ne determinano la varia attitudine a servire come mezzo di produzione e come sede di vita rurale».

Ambiente (clima, terreno, acque), opere fondiarie, modi di appropriazione della terra da parte degli uomini, modi di insediamento della popolazione agricola, divisione della terra in distinte *proprietà* e in distinti *fondi*, la loro costituzione frammentata o compatta. I fondi, base territoriale delle aziende, e i loro caratteri ambientali, tecnico-economici e giuridico-economici. Sedi di diritti reali (proprietà, diritti di persone o comunità diversi dal proprietario, usi civici).

L'«azienda è la combinazione elementare dei fattori della produzione»: fondo o capitale fondiario, capitale di esercizio (scorta e anticipazione), lavoro dell'uomo. (Serpieri, 1950)

2) L'integralità della bonifica, come concetto e oggetto specifico di legge, è realizzata da Serpieri nel RD 215/33 coordinando gli elementi essenziali della Legge sulle opere fondiari, del TU delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, del TU sui boschi i terreni montani, il riordinamento degli usi civici (le leggi Serpieri del biennio 1923-1924 nel suo primo sottosegretariato), e della legislazione sulle bonificazioni dell'Agro romano. Tutto, in sintesi, con l'obiettivo di pervenire, nei comprensori interessati, a un ordinamento fondiario coerente con gli scopi del provvedimento, con maggiore attenzione tecnico-finanziaria se finalizzato a una successiva colonizzazione. Parte essenziale del provvedimento, a memoria per i successivi legislatori, è quella relativa alla natura e ai ruoli del consorzi di bonifica, ai modi di costituirli per garantire la migliore collaborazione fra pubblico e privato e al loro funzionamento.

Il testo della legge inizia con il Titolo I., costituito dal solo articolo 1., che è una definizione magistrale della bonifica integrale. Che si riporta integralmente. Seguito dal richiamo e dalla indicazione delle norme più importanti del provvedimento.

RD 13 febbraio 1933, n. 215, «Nuove norme per la bonifica integrale» (legge «Serpieri»)

Titolo I., Della bonifica integrale
art. 1.

Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in comprensori in cui ricadono laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da territori montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da territori estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.

Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi indipendentemente da un piano generale di bonifica.

Seguono otto titoli, dei quali citiamo i primi quattro, dai quali emerge evidenza l'integralità del provvedimento. In successione Il titolo II. «delle bonifiche», il Titolo III. «Dei miglioramenti fondiari indipendenti da un piano generale di bonifica», il Titolo IV. «Dei lavori e degli interventi antianofelici», il Titolo V. «I Consorzi di bonifica integrale» (considerati in generale e, con specifiche norme, «I Consorzi di miglioramento fondiario»).

Considerazioni particolari, per la precedente selezione dei Titoli, sono

quelle relative alle norme di cui ai Titoli II. e III. Che seguono il dettato dell'art. 1.

Il titolo II. si articola in cinque Capi, dall'art. 2. all'art. 42. relativi alla «classificazione dei comprensori e del piano generale di bonifica», alla «spesa delle opere e della sua ripartizione», alle «opere di competenza dello Stato», alla ricomposizione delle proprietà frammentate» e alle «opere di competenza privata».

All'art. 2. la speciale classificazione dei comprensori interessati dalla colonizzazione e il compiuto dispositivo della prima parte dell'integralità della bonifica: le opere e le attività coordinate; quindi l'elenco delle opere di competenza dello Stato in montagna e nelle di pianura per assicurare la stabilità dei terreni e per il loro risanamento, la difesa dalle acque e la loro utilizzazione, gli acquedotti e gli elettrodotti, le strade di comunicazione e la ricomposizione fondiaria.

Tutti elementi che descrivono l'ordinamento fondiario del comprensorio oggetto di bonifica. Le caratteristiche tecnico-economiche e giuridico-economiche di obbiettivo.

L'art. 8. si conclude con: «Sono di competenza dei proprietari ed obbligatorie per essi tutte le opere giudicate necessarie ai fini della bonifica».

Proseguendo la lettura della legge, della quale esaminiamo le norme che qualificano come integrale l'azione della bonifica, che si programma e si attua secondo un «piano generale di bonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura» per ciascun comprensorio classificato, è opportuno rilevare l'importante ruolo, non solo di contribuzione, svolto dai proprietari.

All'art. 17 si stabilisce che «La manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale, sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuzione...» e che «... Per la manutenzione delle opere di rimboscamento e delle altre previste alla lettera a) dell'art. 2, nonché per la disciplina del godimento dei terreni rimboscati e rinsaldati, valgono le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267». Al Capo IV., sempre fra le opere di competenza dello Stato, «la ricomposizione delle proprietà frammentate». Ma è all'art. 38, del Capo V. «Delle opere di competenza privata», che il ruolo dei proprietari diviene determinante per la concreta realizzazione del piano di bonifica.

L'art. 38 così recita:

Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire, coi sussidi previsti dall'art. 8, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive del piano generale di bonifica e nel termine fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste...

Nei seguenti articoli 39-41 si indicano provvedimenti di eventuali sospensioni dei contratti di locazione e le modalità da seguire dai proprietari che richiedono al Consorzio di eseguire le opere di loro competenza.

L'art. 42 merita una citazione completa (la causa delle dimissioni di Serpieri da Sottosegretario alla bonifica integrale nel gennaio del 1935):

Quando il termine assegnato ai proprietari per l'esecuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il termine stesso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato previsto all'art. 3, può obbligare il consorzio ad eseguire le opere a spese dei proprietari, ovvero può espropriare gli immobili dei proprietari inadempienti a favore del consorzio che ne faccia richiesta.

Il Titolo III. della legge, «Dei miglioramenti fondiari indipendenti da un piano generale di bonifica» si cita perché con l'art. 43 e seguenti si completa il dettato dell'art. 1.; si assumono interventi sul capitale fondiario dei fondi, effettuati indipendentemente da un piano generale di bonifica, come elementi di bonifica integrale. Sono elencate tutte le opere eseguibili a tale titolo e la misura dei sussidi concedibili.

In grande sintesi, pare che gli elementi fondamentali che caratterizzano il concetto di bonifica integrale, con lo scopo di valutare i caratteri di integralità delle leggi successive al RD 215/1933, siano le «finalità, il piano generale di bonifica, le opere di bonifica e l'obbligatorietà delle opere di competenza dei privati».

3) L'obiettivo serpieriano di considerare in un unico testo di legge le norme relative a tutti gli interventi di bonifica e di miglioramento fondiario, appare così raggiunto. E così l'obiettivo di definire concettualmente e legislativamente la «bonifica integrale», dopo decenni di terminologia e di legislazione frammentate, con il termine «bonifica» variamente aggettivato. Il Concetto che esprime il percorso operativo seguito dagli uomini che hanno trasformato la terra originaria in fondi, con campi, piantagioni e fabbricati rurali.

Un percorso che può essere descritto dai contenuti letterali e operativi delle leggi che per oltre un cinquantennio hanno preceduto la 215/33; leggi speciali, come la legislazione sull'Agro Romano, e nazionali, come le leggi forestali e – più propriamente – le leggi sulle bonificazioni. Leggi precedute e accompagnate dalle memorie, gli scritti e gli interventi dei «cultori» della materia. In prima linea, con effetti immediati, fino dal 1909, Arrigo Serpieri. Quando aveva 32 anni.

Pare di interesse specifico e generale iniziare il percorso sopra detto citando la Legge 20 giugno 1877, n. 3917, prima Legge forestale italiana. Perché inserisce fra le leggi di pubblico interesse il «vincolo idrogeologico» e i primi esempi di bonifica, che in seguito sarà denominata «bonifica montana», cioè la forestazione e la «riduzione a coltura agraria» di determinati terreni, che sarà permessa «nel caso che il proprietario provvegga ai mezzi opportuni per impedire danni» (art. 4). Cioè eseguendo opportune sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali.

E sembra anche interessante una citazione dalla relazione di accompagnamento della Legge, dove si ricorda la

configurazione speciale del nostro territorio, formato, come abbiamo accennato, in gran parte di montagne, ed alla costituzione loro, per lo più di roccia friabile ed a forte pendenza, nonchè al numero infinito di corsi d'acqua, che le solcano in ogni verso. Mai come oggi, in cui di boschi se n'è fatto purtroppo uso e abuso, i torrenti furono sì frequenti e disastrosi, e le inondazioni che qua e là, con insolita frequenza si hanno a deplorare, costituiscono una dolorosa riprova.

4) Una riflessione iniziale sulla «bonificazione dell'Agro Romano» assume una specifica importanza, perché dalle enunciazioni generali della prima legge del 1878 (che è la prima legge italiana sulla bonifica), fino all'ultima «operativa» del 1935 sui «Provvedimenti per la costruzione delle città e borgate dell'Agro pontino», presenta una successione di provvedimenti che sembrano rispondere a esigenze di interventi e di opere che emergono dall'avanzamento della «bonificazione». Che nella sostanza, alla fine, precisano l'obiettivo implicito dell'intero processo normativo: realizzare intorno alla Capitale del Paese un territorio risanato idraulicamente, con fondi agricoli idonei alla produzione e sedi della popolazione rurale proveniente da altre regioni italiane. Una bonifica integrale di prima categoria e colonizzazione, apparentemente sprovviste di un disegno complessivo iniziale.

Tuttavia una serie norme sul rapporto pubblico-privato, sull'obbligo dei privati dell'esecuzione delle opere di loro competenza, sulla costituzione dei «centro di colonizzazione» e sulle iniziative da assumere perché il bonificamento presenti i caratteri della stabilità con i servizi economici e civili assicurati.

In sintesi lo scopo della Legge 11 dicembre 1878, n. 4642, «*Bonificazione dell'Agro Romano*», è indicato nell'art. 1:

Per provvedere al miglioramento igienico della città e campagna di Roma, e nell'interesse della Nazione, sarà intrapresa la bonificazione dell'Agro romano, che è dichiarata di pubblica utilità.

All'art. 2, si afferma che la bonificazione dovrà comprendere: a) il prosciugamento delle paludi e degli stagni; b) l'allacciamento delle sorgive e la sistemazione degli scolii; c) «il bonificamento, *anche nei rispetti agricoli* di una zona di terra per un raggio di circa dieci chilometri dal centro di Roma, considerando per tale il migliario aureo del foro».

In successione, si prevede un «piano tecnico regolatore» delle opere indicate alla lettera a) e un «piano di massima» delle opere indicate alle lettere b) e c); si dichiara l'obbligo di consorzi fra i proprietari del comprensorio per il governo dei canali e dei fossi principali, e l'allacciamento e il deflusso delle acque in tutte le proprietà.

Si indicano i criteri della ripartizione delle spese di prima categoria e si fissa il contributo dei privati in base ai vantaggi di valore conseguiti dai proprietari.

All'art. 9 si dispone che «I lavori contemplati nella lettera b) dell'art. 2 saranno eseguiti dai proprietari dei terreni riuniti in consorzi obbligatori, istituiti principalmente nello scopo della salubrità, sotto la dipendenza della Commissione idraulico-economica».

Alcune disposizioni sulla costituzione e il funzionamento dei consorzi concludono il testo. Veramente di massima.

Migliori le formulazioni e gli adempimenti nella successiva legge, la Legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3a) – *Provvedimenti per il bonificamento dell'Agro Romano*, decisiva fino dall'art. 1.:

A tenore dell'art. 2, lettera c), della legge dell'11 dicembre 1878, n. 4642, il bonificamento agrario della zona dei terreni compresi nel raggio di circa 10 chilometri dal centro di Roma, considerando per tale il migliario aureo del foro, è dichiarato obbligatorio per tutti i proprietari di terreni.

Fissati i termini per la compilazione dell'elenco dei terreni e dei rispettivi proprietari della zona del bonificamento, e per la descrizione catastale dei possedimenti da parte dei proprietari, i proprietari medesimi formuleranno una proposta sui miglioramenti agrari che, in esecuzione della presente legge, intendono per loro conto e sui loro possedimenti «e specialmente le qualità e le aree delle coltivazioni di piante arboree ed erbacee, il numero e le dimensioni delle strade e dei fabbricati, che intendono costruire per gli operai e per gli animali. Dovrà essere indicato il tempo nel quale avrà esecuzione ciascuno dei miglioramenti».

Indicazioni che il Ministero utilizzerà per notificare a tutti i proprietari della zona, anche se non hanno fatto personali proposte, i «miglioramenti da

eseguire, la spesa presuntiva da sostenere, ed il tempo entro il quale i miglioramenti stessi debbano essere portati a compimento».

Per memoria futura l'art. 9:

Qualora il proprietario non faccia alcuna dichiarazione, ovvero non si obblighi di eseguire i miglioramenti agrari prescritti, ed obbligandosi, non curi di dare ad essi cominciamento nel termine di che all'articolo precedente, il Governo avrà diritto di espropriare i rispettivi possessi a tenore della legge del 25 giugno 1865, n. 2359.

Gli articoli conclusivi recano norme sulla composizione di eventuali contratti esistenti, comprese le enfiteusi, e sulle agevolazioni finanziarie sui costi dei miglioramenti effettuati. Comprese esenzioni per 20 anni su gli incrementi di rendita realizzati.

Il R.D. 10 novembre 1905, n. 647, *«Approvazione del TU delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano e sulla colonizzazione dei beni demaniali dello Stato»*, reca una denominazione di grande interesse per l'attenzione agli scopi complessivi del «bonificamento», e cioè:

Coordinamento in TU delle leggi 8 luglio 1883, n. 1489, e 13 dicembre 1903, n. 474, sul bonificamento dell'Agro romano e sulla colonizzazione dei beni demaniali dello Stato di tutte le provincie del Regno approvato con R.D. 10 novembre 1905, n. 647.

È il completamento del percorso della bonifica integrale con la colonizzazione.

Infatti il testo conferma tutte le disposizioni delle precedenti leggi sul bonificamento agrario e su gli obblighi della proprietà fondiaria, ma assumono particolare rilievo le disposizioni dall'art. 34 all'art. 41 (copia degli art. 1903 nn. 19-25) relativi alla costruzione della rete stradale comunale per le aree del bonificamento, e, in particolare, per la bonificazione dell'Agro romano, all'art. 38 (22) «il Comune di Roma, entro i confini dell'Agro romano, dovrà stabilire e mantenere almeno 16 condotte mediche con le relative stazioni sanitarie, oltre a quelle già esistenti nella zona del suburbio».

All'art. 39 (23),

il Comune di Roma dovrà parimenti istituire e tenere aperte, almeno per sei mesi dell'anno nella zona di bonifica:

- a) una scuola maschile e una femminile in ogni frazione o borgata avente oltre 50 fanciulli dell'uno o dell'altro sesso, atti a frequentarle, quando la popolazione si trovi distante dal capoluogo oltre due chilometri;

- b) una scuola mista in ogni frazione, borgata o agglomerato di popolazione che conti con più di 800 e non meno di 200 abitanti, ed abbia un numero complessivo di almeno 50 fanciulli che non possano, per ragione della distanza, recarsi alle altre scuole aperte nel suburbio dell'Agro romano.

In quella direzione si colloca anche la Legge 17 luglio 1910, n. 491 «*Provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano*» che all'art. 1. autorizza il Governo, «sentita la Commissione centrale di vigilanza per l'Agro romano, potrà con decreti reali: determinare quali altri terreni dell'Agro romano, oltre quelli designati nel T.U. 10 novembre 1905, n. 647, siano ritenuti suscettibili di utile trasformazione agraria e ad essi estendere l'applicazione delle disposizioni di bonificamento obbligatorio risultante dall'anzidetto T.U.».

La legge dispone inoltre che «I centri di colonizzazione agraria», entro dieci anni dal 1° gennaio 1911, sorgano in terreni dell'Agro romano alla distanza di almeno cinque chilometri dalla cinta daziaria di Roma, l'istituzione di un Consorzio per la fondazione e il funzionamento di un Istituto zootecnico laziale e, all'art. 13, l'istituzione di premi e sussidi per associazioni di lavoratori, famiglie di coltivatori che assumano stabile dimora nella zona, iniziative culturali, campi dimostrativi, maestri diligenti, istruzione agraria, ecc.

Le leggi che si promulgano in seguito non presentano sostanziali innovazioni su gli scopi della bonifica dell'agro romano. Si estende al altro zone della provincia romana, l'assegnazione in affitto di terre incolte a Consorzi composti di lavoratori agricoli sprovvisti di terreni da coltivare, la ricordata legge del 1935 sui «*Provvedimenti per la costruzione delle città e borgate dell'Agro pontino*».

L'ultimo provvedimento rilevato è del 7 gennaio 1943, n. 35 relativo a una già ripetuta «*Proroga del termine per il godimento delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano*».

Una riflessione conclusiva. La legislazione speciale sull'Agro romano non ha mai discusso sull'integralità della bonificazione: era, nei fatti e, come già accennato, anche nel concetto. Non solo, forse per le disastrose indiscutibili condizioni del territorio intorno alla capitale del regno, non furono sollevate eccessive critiche alle lesioni al diritto di proprietà, intangibile secondo l'impostazione «liberale» dello Stato. Come avvenne per la legislazione nazionale, anche sulla citata imposizione del vincolo forestale, e che consigliò Baccarini a presentare il disegno della legge, che ancora si ricorda con il suo nome, come un intervento di natura igienica. E il percorso verso il concetto di boni-

fica integrale nella legislazione nazionale è stato lungo e denso di difficoltà. Se ben riflettiamo, la sconfitta di Serpieri, sottosegretario alla bonifica integrale, nella votazione del Senato il 14 gennaio 1933 sul disegno di legge «*Norme per assicurare la integralità della bonifica*», fu dovuta all'accelerazione che avrebbe imposto alle procedure dell'applicazione dell'art. 42 della 215/33, ai proprietari che si sottraevano all'obbligo dell'esecuzione delle opere di loro competenza.

5) La prima legge nazionale espressamente rivolta alle «bonificazioni» è la Legge 25 giugno 1882, n. 869 «*Bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi*» promossa dal Ministro dei lavori pubblici Alfredo Baccarini, che aveva maturato la propria conoscenza su paludi e terreni paludosi al Genio civile di Grosseto.

Agli articoli 1. e 2. la premessa, delle bonifiche in generale:

Al Governo sono affidate la suprema tutela e la ispezione sulle opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose.

Le bonificazioni alle quali si applicano le disposizioni della presente legge comprendono i prosciugamenti e le colmate, tanto naturali quanto artificiali.

E, di importanza notevole per il tema che interessa gli articoli 3. e 4.

Art. 3. «Una bonificazione di ritiene compiuta quando i terreni tutti, compresi nel perimetro destinato alla bonificazione, si trovano ridotti in condizioni adatte per un qualunque uso agrario, e sono provvisti di strade, che mettano il territorio bonificato in comunicazione coi prossimi centro abitati».

Cioè quando il territorio si articola in fondi e principali infrastrutture.

All'articolo 4. la classificazione delle opere di bonificazione:

Art. 4. «Le opere di bonificazione sono di due categorie-
Sono di prima categoria:

- 1) le opere che provvedono principalmente ad un grande miglioramento igienico;
- 2) le opere nelle quali ad un grande miglioramento agricolo, trovasi associato un rilevante vantaggio igienico.

Sono di seconda categoria le opere che non presentano alcuno di questi speciali caratteri.

La formulazione con il prevalente interesse igienico per superare la concezione liberale del diritto di proprietà.

All'art. 5 si stabilisce che «Le opere di prima categoria si eseguono dallo stato col concorso delle provincie, dei comuni e dei proprietari, e da questi ultimi sono mantenute; Le opere di seconda categoria si eseguono e si mantengono dai proprietari isolatamente o riuniti in consorzio»; e, all'art. 8, oltre stabilire che «I progetti delle bonificazioni di prima categoria devono comprendere anche le opere occorrenti per la costruzione delle strade, di cui all'art. 3, e suggerire i mezzi per provvedere di acqua potabile il territorio bonificato», si precisa che nella ripartizione delle spese per le opere di prima categoria il concorso dei proprietari sia determinato dal maggior valore dei terreni dopo la bonificazione.

All'art. 11 si delibera che «le bonificazioni di seconda categoria si eseguono e si mantengono per mezzo di consorzi i quali possono essere volontari od obbligatori» e all'art. 29 che «I proprietari dei fondi, inclusi nel perimetro della bonificazione, debbono fare nei fondi stessi tutte le opere minori, che occorrono per dare scolo alle acque, e non recare pregiudizio allo scopo, pel quale sono state eseguite le opere principali di bonificazione».

Infine, all'art. 50, «I proprietari dei terreni bonificati, a tenore della presente legge, hanno l'obbligo di provvedere a loro spese, riunendosi in consorzio, alla conservazione e manutenzione delle opere di bonificazione ...».

Il rilievo riservato a questa legge è perché va ben oltre i fini igienici e la lotta alla malaria... l'art. 3 è chiaro, la bonificazione è conclusa quando tutti i terreni compresi nel perimetro destinato alla bonificazione «si trovano ridotti in condizioni adatte per un qualunque uso agrario». A ragione in seguito si parla di «fondi», cioè delle basi territoriali delle aziende, provviste di tutte le opere fondiarie che le caratterizzano. Non si definisce mai «bonifica idraulica», ma «bonificazione» compiuta, con opere pubbliche e opere dei privati. A tratti si può parlare di un approccio alla «integralità».

La legge non ebbe grande applicazione. Nelle zone del Nord Italia ebbe maggiori applicazioni, con effetti particolari come bonificamento agrario.

Comunque dovrà passare molto tempo prima che si verifichino sostanziali modificazioni. Sembra sufficiente rilevare che regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 relativo al «*T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*» inserisce, alla lettera, fra le integrazioni di modifica, articoli della legge n. 774 del 13 luglio 1911, «*Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per altre opere idrauliche e per le bonificazioni*» redatta con la collaborazione di Serpieri.

6) Sembra opportuno, da questo momento, come già anticipato, rilevare gli importanti contributi alla materia oggetto di riflessione della legislazione forestale-montana, costruita negli anni 1909-1914 con grande partecipazione da Arrigo Serpieri.

Ghino Valenti, un eminente economista generale del periodo a cavallo dell'800 e del '900 che si sia autorevolmente interessato ai problemi economici e politici dell'agricoltura italiana, e che Serpieri annovera fra i suoi maestri, con Niccoli e Alpe, nel 1911, riferendosi al ritardo con il quale avanzava nel Parlamento il disegno di legge sul vincolo forestale e su importanti provvedimenti da assumere per la montagna, afferma:

Non si riesce a comprendere come chi regge attualmente il Ministero d'Agricoltura (Raineri) dopo aver spiegata la bandiera della ricostituzione delle foreste, abbia tanto tardato a portare innanzi il disegno di legge sul vincolo, già presentato dal suo predecessore (Luzzatti).

L'invocazione fatta da Vittorio Alpe nel *Secolo* del 15 gennaio 1911, perché la discussione al disegno di legge, frutto degli studi del suo degno discepolo Arrigo Serpieri, fosse affrettata, è rimasta fino al termine della legislatura tuttora insoddisfatta, sebbene pubblicata la relazione della Commissione e quindi pronto ad esser discusso il relativo disegno di legge». (p. 490)

E più avanti, scrivendo su *Bonifiche e Irrigazioni*, Valenti osserva:

La grande bonificazione idraulica peraltro non basta. Essa non è che un'opera fondamentale. Occorre completarla con la bonifica agraria, che spetta in gran parte ai privati proprietari, che lo Stato può e deve incoraggiare, specialmente per quanto attiene alle irrigazioni, che talora sono l'elemento essenziale di un'economia agraria progredita. (p. 493) (Valenti, 1911)

Contribuisce notevolmente all'avanzamento della legge la memoria presentata da Serpieri alla Società agraria della Provincia di Bologna l'11 febbraio 1911 su «*Le proposte di modificazione alla legge Forestale*», con riferimento al disegno di legge presentato da Luzzatti al parlamento nel novembre 1910.

E infatti, nella legge alla quale Valenti si riferiva, la n. 774/1911 avanti citata, all'articolo 1. si prevede che nei bacini montani le opere di «sistemazioni idraulico-forestale» coordinate e collegate a opere di qualunque categoria o classe «sono eseguite a cura e spese dello Stato».

E ancora, di più ampio respiro, l'art. 2. afferma che «saranno anche eseguiti a cura e spese dello Stato ... i lavori di rinsaldamento e rimboscamento dei terreni compresi in un bacino montano o in una parte di esso, quando,

pur non riscontrandosi i caratteri di cui all'art. 1., le condizioni dei terreni siano tali da compromettere, con danno pubblico, la consistenza del suolo, la sicurezza degli abitati o il buon regime delle acque».

Interessa qui ricordare il Titolo III. della legge, nella quale si prevedono le già ricordate modifiche e aggiunte alle legge 523/1904 sulle «*opere idrauliche delle varie categorie*» e, in modo particolare, il Titolo IV sulle «*modificazioni alla legge sulle bonificazioni*», che all'art. 43 così dispone:

Alla bonificazione idraulica di un dato territorio deve sempre susseguire quella agricola a carico dei proprietari dei terreni bonificati, da iniziarsi e compiersi nei termini che saranno stabiliti dopo il collaudo delle opere, con decreto dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

Un momento verso la generale obbligatorietà nella legislazione nazionale, che avrà seguito nelle leggi 1923-24 e nella 215/33. È il livello più elevato della riflessione sulla bonificazione prima della guerra 1915-1919 e la seguen- ti crisi sociale e politica. Ma è il 1922 che per la storia recente sulla bonifica assume grande importanza con un confronto pubblico, politico e dottrinario, di grande rilievo: il «Congresso Regionale Veneto delle Bonifiche» di San Donà di Piave dal 23 al 25 marzo 1922. Che Serpieri volle ricordare nel 1947, venticinque anni dopo, per una autentica interpretazione della bonifica integrale.

Al Convegno parteciparono tutte le autorità ministeriali del settore lavori pubblici e agricoltura, i responsabili nazionali e veneti delle bonifiche e della magistratura delle acque, i Presidente delle deputazioni Provinciali del Veneto, i presidente dei consigli provinciali di agricoltura del trentino e della Venezia Giulia, i presidenti dei Consorzi di Bonifica, ecc.

È Il ministro dell'Agricoltura del 1° Governo Facta Giovanni Bertini, del PPI, che intervenendo sul tema usò il termine «bonificazione integrale».

Serpieri trattò il tema «*I problemi economico-sociali della bonifica agraria*» (Serpieri, 1922).

Aprì l'intervento con una affermazione inequivocabile:

La bonifica idraulica è compiuta; ma è compiuta con largo concorso nella spesa degli Enti pubblici giustificata non tanto da una ragione economica di produzione, quanto di risanamento igienico. È pure ormai assicurata la concessione di mutui a favore della bonifica agraria. In tali condizioni, non v'ha dubbio, la bonifica agraria *deve* eseguirsi. Se gli attuali proprietari vacillassero nel loro proposito, la conseguenza non potrebbe essere che una sola: sostituire ad essi altri i quali vogliano e sappiano eseguirla. (p. 50)

Traccia poi i criteri economico-agrari da seguire nel periodo dell'esecuzione delle opere fondiari e nel conseguimento delle condizioni di «messa a regime», le difficoltà finanziarie da superare e affronta il problema dell'«appoderamento» e dei consistenti investimenti necessari per la realizzazione dei fabbricati rurali. Indica il percorso da seguire per rendere meno onerosa la realizzazione delle opere di competenza privata.

Nella relazione, anche con una analisi dell'economia della trasformazione fondiaria verso un dato ordinamento produttivo, costruisce il percorso tecnico-economico delle scelte e la metodologia delle valutazioni della bonifica integrale. Una memoria magistrale.

Sempre nel 1922 pubblicherà il lavoro *Osservazioni sul disegno di legge «Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna* (Serpieri, 1922), che comprende una «relazione» di Serpieri, approvata da una commissione presieduta da Vittorio Alpe e composta da eminenti esperti nel settore delle bonifiche, una riflessione di Serpieri sull'«Indennità di espropriazione e la legge sul latifondo» e il testo del «Disegno di legge della Commissione parlamentare permanente per l'economia nazionale».

Il Disegno di legge prevedeva l'espropriazione delle «proprietà rustiche», la concessione in enfiteusi a determinati assegnatari, l'obbligo del bonificazione agrario per terreni incolti, terreni estensivamente coltivati e terreni per i quali sia stata dichiarata l'inadempienza agli obblighi di bonificazione agrario. Stabiliva le modalità di determinazione dell'indennità di esproprio e indicava la preferenza delle assegnazioni ai coltivatori dei fondi, ai capi di famiglie coloniche, ai combattenti, agli orfani e alle vedove di guerra.

La relazione di Serpieri si apre con «considerazioni generali» che costituisce una lettura «economico-agraria» del latifondo e che indica le linee guida perché la questione possa essere risolta.

In ogni modo il problema *centrale* è non già quello di ripartire in un diverso modo la proprietà o di distribuire in un diverso modo sul territorio la popolazione; ma in quello, ripetiamo, di trovare un nuovo sistema di produzione sostituibile a quello esistente e più intensivo, tale da offrire continuità di lavoro e di reddito ad una più densa popolazione. (p. 6)

E indica le condizioni da soddisfare perché tale obiettivo possa essere raggiunto: «nell'attuale situazione... sembrerebbe opportuno che «il Parlamento si limitasse ad approvare una legge di pochi articoli, contenenti i principi fondamentali, delegando a una commissione mista di parlamentari e di tecnici la redazione particolareggiata di essa». Per adattare l'ordinamento fondiario al sistema di produzione di obbiettivo.

Ma, come è noto, il 28 ottobre dello stesso anno ci fu la marcia su Roma. E il destino di questa proposta di legge fu segnato.

7) Inizia, l'anno seguente, il primo sottosegretariato di Serpieri. E una nuova stagione per la legislazione nazionale sulla bonifica. In meno di un anno, dal 5 luglio 1923 al 1 luglio 1924, il tempo del suo sottosegretariato, produsse numerosi provvedimenti di legge e, fra questi, due di interesse straordinario per le bonifiche. O meglio, per le «bonificazioni», perché non si tratta mai in generale di «bonifica», salvo che per qualche gruppo di opere, ma con aggettivo».

In successione temporale il RD 30 dicembre 1923, n. 3256, «*T.U. delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi*», che non solo coordina le leggi precedenti ma, in determinate parti, innova profondamente.

Anzitutto, confermato il ruolo del Governo sulle opere di bonificazione dei laghi, stagni, paludi e terre paludose, modifica all'art. 2., in termini sostanziali, i caratteri delle opere di bonificazione di prima categoria, che divengono «quelle che presentano vantaggi igienici ed economici di prevalente interesse sociale». Resta immutata l'affermazione che «sono di seconda categoria tutte le altre».

E, all'art. 5, si afferma che «Le opere di bonificazione tanto di prima che di seconda categoria coll'approvazione del progetto di esecuzione acquistano il carattere e godono i vantaggi delle opere dichiarate di pubblica utilità».

Ancora, di assoluta rilevanza, all'art. 9 si dispone che:

I progetti delle opere di bonifica devono essere studiati col criterio di associare, sempre che sia possibile, la difesa valliva e la sistemazione montana con l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo o di forza motrice.

E che

I progetti devono comprendere:

- a) i lavori occorrenti per la costruzione delle strade necessarie per mettere il territorio bonificato in comunicazione coi prossimi centri abitati (vedi 1878, 1882), come pure i lavori occorrenti per l'utilizzazione dei canali di bonifica a scopo di navigazione interna, là dove ne sia evidente il vantaggio economico;
- b) i lavori di rimboschimento o di rinsodamento dei bacini montani e delle dune, purché siano necessariamente coordinati alle opere di bonificazione;
- c) i lavori di sistemazione degli alvei e di arginazione dei corsi d'acqua in pianura, in quanto siano strettamente necessari per ottenere un risanamento stabile delle contrade da bonificarsi;

- d) le opere occorrenti ad assicurare il grado di umidità necessaria per le colture e il movimento delle acque nei canali.

Più avanti, all'art. 21, l'avvicinamento ai criteri di integralità si fa più consistente con la disposizione che

Nelle bonifiche eseguite a cura dello Stato, allo scopo di preparare, durante il corso dei lavori, il bonificamento agrario, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'economia nazionale, ha facoltà di nominare uno speciale Commissario per promuovere il miglior coordinamento della bonifica idraulica con quella agraria, per predisporre la costituzione del Consorzio obbligatorio di manutenzione...

Al Titolo III., *«Del compimento e dell'esercizio delle bonifiche»*, assolutamente rilevanti al Capo II, *«Della bonifica agraria»*, gli articoli 110 e 111. L'art. 110, al primo comma, recita: «La bonificazione idraulica di un dato territorio deve essere integrata da quella agricola a carico dei proprietari dei terreni bonificati»; e, ancora più qualificante, l'art. 111:

Con decreto reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per i lavori pubblici, possono essere estese, con gli opportuni coordinamenti, le leggi sul bonificamento dell'Agro Romano ai territori soggetti a bonifica idraulica».

Infine il Titolo IV. *«Della piccola bonifica»* che riguarda opere minute per la salute idrica dei suoli nei confronti della moltiplicazione delle anofeli. Opere che devono essere eseguite a carico dei proprietari dei fondi dei comprensorio. In parte con il concorso della spesa e con sussidi dello Stato.

È evidente che anche in tema di bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi il cammino verso un testo di bonifica integrale ha compiuto ulteriori passi. Come avviene in un provvedimento successivo, sempre per opera di Serpieri, il RD 30 dicembre 1923, n. 3267 sul «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani», che sarà anche definito «Codice forestale».

Al Titolo II, *«Sistemazione e rimboschimento di terreni montani»*, Capo I., *«Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani»*, l'art. 39 precisa che:

Le opere di sistemazione dei bacini montani sono eseguite a cura e spese dello Stato. Tali opere si distinguono in due categorie:

1. opere di sistemazione idraulico-forestali, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse;

2. altre opere idrauliche eventualmente occorrenti.

E all'art. 40 si afferma:

I lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, necessariamente coordinati ad opere di bonifica, continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere.

8) Il provvedimento decisivo sarà il RDL 18 maggio 1924, n. 753, «*Provvedimenti per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse*», definito a suo tempo «prima legge Serpieri sulla bonifica integrale».

L'art. 1, anche se limita le finalità al fatto produttivo, richiama in perfetta sintesi l'articolazione operativa della legge 215/33 sulla bonifica integrale. Che si riporta integralmente.

Art. 1. - «Nei comprensori la cui trasformazione fondiaria presenti, ai fini dell'incremento della produzione, un interesse pubblico rilevante e debba eseguirsi secondo un piano unico di opere e di attività coordinate, è affidato al Governo del Re di procedere all'esecuzione:

- a) delle opere pubbliche di qualunque natura il cui concorso sia necessario alla trasformazione fondiaria;
- b) delle opere di bonificamento agrario e di colonizzazione interessanti più fondi del comprensorio.

I miglioramenti fondiari di interesse particolare dei singoli fondi sono obbligatori per i rispettivi proprietari.

All'art. 3 conferma le disposizioni vigenti circa la competenza passiva della spesa delle opere di trasformazione fondiaria, all'art. 5 afferma che «Per l'esecuzione delle opere di trasformazione fondiaria potranno essere costituiti consorzi volontari o coattivi nei modi previsti dal testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256», «*bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi*».

Di rilievo, anche in tema di trasformazioni fondiarie, l'art. 18:

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare con la presente legge le leggi in vigore per il bonificamento agrario dell'Agro romano, introducendovi le modificazioni necessarie, nonché ad emanare, con efficacia legislativa, le norme per l'attuazione della presente legge.

(Serpieri, nell'aprile del 1924, era stato eletto deputato; conserverà il seggio fino al 1929, quando sarà nominato Senatore)

Quale fosse il pensiero di Serpieri nel varo di questo provvedimento, bene emerge dal discorso tenuto a Bologna nella stessa primavera del 1924 su «le basi della nuova politica agraria» (Serpieri, 1924).

Trattando sulle diverse modalità di configurazione della bonifica nelle diverse realtà del Paese, che poi corrispondono alle diverse tipologie di bonifica, Serpieri afferma:

Ben altra è la situazione in ampi territori, soprattutto dell'Italia meridionale e insulare, dove la terra non ha ancora subito quelle trasformazioni fondiari fondamentali che fanno di essa, anziché un dono gratuito della natura, un'opera di costruzione umana: trasformazioni le quali in parte sono funzioni di Stato – tali le maggiori opere di viabilità e le maggiori opere intese a disciplinare e utilizzare le acque – in parte sono opere private, quali costruzioni rurali, piantagioni, sistemazioni di suolo, ecc.; ma le une e le altre rappresentano elementi coordinati di un unico piano di bonificazione integrale, per il quale la terra primitiva, selvaggia, deserta, malarica, viene adattata, risanata, quasi ricostruita dall'uomo, per diventare sede, non pure di un'agricoltura intensiva, ma di più elevate e civili forme di convivenza sociale.

Sviluppa una analisi sui problemi economici e sociali del mezzogiorno, per concludere che

la cui soluzione, anzi, presuppone, nel maggior numero dei casi, quelle preliminari trasformazioni fondiari che dissì, cioè il coordinato concorso di opere pubbliche statali e di miglioramenti fondiari privati, che solo possono attendersi da iniziative finanziariamente e tecnicamente potenti. Ma occorre non equivocare sul significato di queste parole: occorre che i proprietari non le traducano troppo comodamente con queste altre: lasciar le cose come stanno.

Una analisi di Serpieri sul contributo offerto da questo provvedimento legislativo alla costruzione di uno schema integrale delle azioni di bonificazione, è nel volume «La politica agraria in Italia e i recenti provvedimenti legislativi», con il Titolo «*Le trasformazioni fondiari di pubblica utilità*». Sembra opportuno riportarlo (Serpieri, 1925).

Serpieri, commentando il provvedimento ricorda che

alcuni fondamentali bisogni e aspirazioni dell'agricoltura italiana – che si compendiano intorno ai nomi di bonifica, irrigazione, sistemazioni montane, colonizzazione, trasformazione del latifondo, appoderamento, ecc. – saranno, nei limiti della possibilità tecnica e del lungo periodo di tempo imprescindibilmente necessario, appagati, con risultati economici e sociali si grande portata. Fra i quali ultimi, preme di portare in evidenza, fin da questo momento, la possibilità di fissare alla terra quei lavoratori avventizi (braccianti) che, nella loro occupazione intermittente e randagia, alimentano oggi nelle campagne

una continua irrequietudine sociale, e potranno domani essere in parte riassorbiti nelle categorie più sane e redditive di contadini.

Le trasformazioni fondiarie considerate hanno lo scopo economico di rendere la terra adatta, con l'investimento *stabile* di capitale nel terreno, a sistemi di coltura più prolifici; ma detto fine coinvolge pur quello di rendere il territorio suscettibile di accogliere una più densa popolazione stabile in civili forme di convivenza (colonizzazione) e quindi, ancora, il risanamento igienico. Fini, dunque, economici e sociali che inscindibilmente si congiungono e compenetrano. (pp. 107-108)

Serpieri distingue in quelle trasformazioni tre fasi: a) opere pubbliche, di competenza dello Stato; b) opere di bonifica agraria e di colonizzazione, nelle quali la «esecuzione *pubblica* e la *privata* concorrono in varia proporzione»; opere fondiarie di interesse particolare dei singoli fondi, di esecuzione privata.

«Si può dire che nessuna delle tre fasi manca mai completamente...».

In passato provvedimenti e iniziative di varia origine non hanno avuto una visione di insieme.

È questa, in sostanza, la via seguita finora. Essa è dovuta a una visione frammentaria del problema, nella quale i fini economici, sociali, igienici, anziché nella loro mutua interdipendenza, sono considerati scissi e distinti. La legislazione sulle opere pubbliche è specificata in relazione alle singole opere: la sistemazione montana, il rimboschimento, i laghi artificiali, le arginature, le bonifiche, concorrenti insieme ad un medesimo fine di difesa e valorizzazione idraulica, costituiscono tante distinte categorie di opere, soggette ciascuna a uno speciale regime giuridico.

La difesa e valorizzazione idraulica, a sua volta, è distinta dalle vie di comunicazione; lo stesso dicasi di porti, ferrovie, canali di navigazione, ecc.

Non solo, aggiunge Serpieri:

Infine si è spezzato ogni rapporto – che nella realtà, invece, è intimo – fra l'esecuzione delle opere considerate pubbliche e quelle lasciate alla libera iniziativa privata. (p. 109)

Questa riflessione sulla frammentarietà fra opere e provvedimenti è stata alla fine oggetto di più rilievi; Serpieri cita, come esempio, come il «principio della *obbligatorietà* della bonifica agraria andò prima affermandosi in leggi speciali (Agro Romano) e poi in leggi generali (bonifica agraria obbligatoria in seguito a quella idraulica)» (p. 112)

E lo stesso è avvenuto

infine, nella evoluzione subita dalle leggi sulla bonifica idraulica, che mise capo al recente testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256 dove il concetto di bonifica si è via via allargato, riuscendo ad assorbire e coordinare opere non solo di prosciugamento, ma di

irrigazione, di sistemazione montana, di viabilità, di provvista d'acqua potabile; mentre, d'altra parte, le nuove leggi sui laghi artificiali davano l'opportunità di collegamento fra l'utilizzazione industriale e quella agraria (irrigazione) delle acque, e fra esse e la sistemazione forestale della montagna, che a detti laghi può recare grande utilità.

Serpieri conclude:

Tuttavia a una visione veramente integrale del problema, non si era ancora giunti. Questo ulteriore e decisivo passo è compiuto con la legge citata del 18 maggio. (p. 112)

9) Il definitivo passo sarà la legge del 1933 sulla bonifica integrale. Perché fra il 1924 e il 1928 compreso la lezione del 1924 non sarà bene appresa. Neppure, come vedremo, a livello legislativo. Situazione che Serpieri avverte, e alla quale tenta di reagire una intensa campagna di formazione d'informazione. Si citano, fra le altre, prima della sua nomina a Sottosegretario della Bonifica integrale datata 12 settembre 1929, la conferenza alla Scuola Superiore di Malariologia di Roma (Serpieri, 1924; 1927), la Conferenza tenuta nel gennaio 1929, in Roma, al Congresso dei tecnici agricoli su «Ancora sulla bonifica integrale». Quest'ultima propone anche i criteri per la valutazione dei risultati delle trasformazioni fondiari (Serpieri, 1929a).

Serpieri segnala queste occasioni, l'esistenza purtroppo radicata di una interpretazione limitata della ampiezza concettuale della bonifica integrale. L'interpretazione più diffusa (e, di comodo, confermata anche dalla relazione Morozzi a San Donà di Piave del 1922) era quella del completamento della bonifica idraulica (o comunque delle opere realizzate a carico totale o prevalente dello Stato) con il bonificamento agrario.

Non meraviglia quindi se nel testo della L. 24 dicembre 1928, n. 3134 «*Provvedimenti per la bonifica integrale*», con grande enfasi denominata «Legge Mussolini», in più occasioni, fino dal primo articolo, si parla di «opere di irrigazione, opere di bonifica idraulica e opere di sistemazione montana».

Primo articolo che si conclude con «sono eliminate le speciali autorizzazioni di spesa per opere di rimboschimento, correzioni di corsi d'acqua, bonifica e irrigazione!».

Ancora, nel testo, «bonifica idraulica», «scopi di bonifica o di trasformazione fondiaria», «opere idrauliche, di bonifica, di irrigazione o di trasformazione fondiaria» e, all'art. 13, «Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con vigore di legge, disposizioni intese a modificare ed integrare le norme vigenti in materia di bonifica idraulica ed agraria, di trasformazione fondiaria e di credito agrario».

Diverse le abrogazioni totali o parziali degli articoli di questa legge nel 1933.

Lo stesso destino per il RD 26 luglio 1929, n. 1530, «*Nuove disposizioni in materia di bonifica integrale*»: su un totale di 22 articoli, 20 sono stati abrogati dalla 215/33!!

Motivi più che sufficienti perché il capo del Governo decidesse la ricostituzione del Ministero di agricoltura e foreste con il RD 12 settembre 1929, n. 1661 - «*Trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste; istituzione presso il Ministero ... del sottosegretariato di Stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale*».

Con Giacomo Acerbo ministro, e Arrigo Serpieri sottosegretario per la Bonifica integrale.

Nel novembre 1929 Arrigo Serpieri celebra l'avvenimento con una relazione alla Accademia dei Georgofili (Serpieri, 1929b).

10) Arrigo Serpieri, nel periodo del suo sottosegretariato (12.9.1929-23.1.1935), continua le iniziative dirette a sostenere e diffondere il concetto dell'integralità della bonifica, dirige concretamente le bonifiche in corso di esecuzione, interviene con provvedimenti legislativi e operativi, prepara la Sua legge sulle «*nuove norme per la bonifica integrale*» che, con l'articolo 1., conclude sostanzialmente il percorso concettuale sulle bonificazioni iniziato nel 1878. Concetto operativo inattaccabile in tutti i suoi aspetti, solo praticamente offenderlo in termini di prassi o interessi particolari.

Il primo provvedimento di Serpieri è diretto a rendere ordinata, corretta, efficace e presentabile la legge del 1928. È il RDL 24 luglio 1930, n. 1146 che contiene le «*Modificazioni alla L. 24 dicembre 1928, n. 3134, sui provvedimenti per la bonifica integrale*» e che recupera l'integralità delle leggi Serpieri del 1923-1924.

Nell'art. 1. si dispone che, a partire dall'esercizio 1930-31, e fino a tutto l'esercizio 1933-34, graveranno anche le annualità del contributo dello Stato «per opere idrauliche delle varie categorie, quando siano riconosciute connesse alla bonifica ed alla trasformazione fondiaria di pubblico interesse e per le opere di sistemazione idraulico-forestali dei bacini montani, ancorchè questi non interessino i comprensori di bonifica».

Nell'art. 2 si autorizza la spesa di 150 milioni di lire per provvedere:

1° All'esecuzione a cura diretta dello Stato di:

a) opere di bonifica idraulica di prima categoria;

- b) strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano;
- c) opere di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani;
- d) opere idrauliche delle varie categorie riconosciute prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alla trasformazione fondiaria di pubblico interesse.

2° Al pagamento di concorsi governativi in unica soluzione per:

- a) opere di bonifica concesse a termini del 1° comma dell'art. 30 del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3256;
- b) opere di bonifica di seconda categoria o sussidi di bonifica ex artt. 114 e 122 stesso TU (opere di piccola bonifica);
- c) interventi di piccola bonifica nei comprensori in cui debbono essere eseguite opere di bonifica di prima e seconda categoria (art. 114 del TU);
- d) opere idrauliche delle varie categorie riconosciute prevalentemente lotta antimalarica (art. 120 lettera b) del TU);
- e) opere di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle Isole;
- f) opere di miglioramento di pascoli montani, formazione di nuovi boschi e ricostituzione di boschi estremamente deteriorati nell'ambito di Comprensori di trasformazione fondiaria e nel perimetro di bacini montani la cui sistemazione rientri nella competenza del Sottosegretariato per la bonifica integrale.

11) La legge del 1933 è sempre più vicina. È un secolo preciso dalla promulgazione del RD 13 febbraio 1933, n. 215, «*Nuove norme per la bonifica integrale*», ma era già entrata nella storia. L'integralità della bonifica come concetto, come fasi operative e oggetto specifico di leggi è dimostrata. Anche se, in seguito, chi dovrebbe per vari motivi conoscere la storia deve averla dimenticata. Quando altri, per interessi particolari, l'hanno attaccata. Particolarmente su alcuni punti operativi. Ma nessuno è mai riuscito ad attaccarla sul piano della cultura economico-agraria e territoriale.

Abbiamo iniziato questo scritto riportando i tratti essenziali della Legge, per descrivere il percorso culturale e legislativo che è stato necessario compiere per costruirla, e per assumerla come termine di paragone con provvedimenti della stessa materia. Precedenti e posteriori.

Arrigo Serpieri, nel corso del Suo sottosegretariato, aveva denunciato più volte i ritardi della realizzazione delle opere di competenza dei privati. Quando le opere di competenza dello Stato erano già compiute o in corso di ultimazione. Fatto verificato in modo particolare e consistente nelle zone latifondistiche. Serpieri aveva già avvertito le critiche espresse dai latifondisti

sul suo operato. Cosa prevedibile perché, oltre alla questione finanziaria, da parte loro un altro motivo di risentimento li animava: da sempre, in tutte le analisi e gli interventi fatti da Serpieri, emergeva fortissima la deplorazione del latifondo e dei latifondisti. Attacco che divenne più acuto quando Serpieri presentò al parlamento il Disegno di Legge sulle «*Norme per assicurare l'integralità della bonifica*» nel quale si deliberava l'applicazione rigida dell'art. 42 della legge 215/33, che prevede per la proprietà, come ultima opportunità, l'esproprio.

L'esito del confronto poteva essere anche negativo per Serpieri. Nelle sue conclusioni del «*Convegno della Bonifica Integrale*», tenuto all'Accademia dei Georgofili il 21-22 maggio del 1934 (*Accademia dei Georgofili (1934): Convegno della Bonifica Integrale, 21-22 maggio 1934, Atti, (V, XXXI), (pp. 235-452)*) udito particolarmente l'intervento del rappresentante degli agricoltori, avverte che la sua esperienza di governo va verso la fine. La conclusione dell'intervento ha il senso del commiato.

Il 24 settembre 1934 il Consiglio dei ministri approva il disegno di legge, il 12 dicembre la Camera lo approva, il 15 gennaio 1935 il Senato non approva. Serpieri e il Ministro Acerbo si dimettono. Edmondo Rossoni e Gabriele Canelli sono nominati rispettivamente Ministro di Agricoltura e foreste e sottosegretario per la Bonifica integrale. Il senatore Canelli, che aveva servito i latifondisti del Paese, era un medico famoso per avere dato un nome all'acqua minerale del suo paese. L'integralità della bonifica verrà sostanzialmente sospesa. In tutti i provvedimenti successivi la sostanza dell'art. 42 sarà praticamente cambiata. Serpieri sostanzialmente emarginato. Nel volume celebrativo della cosiddetta Legge Mussolini Serpieri non è vitato per la legge 215/1933, ma per la 723 del 1924. Volume che reca la dedica «a Benito Mussolini creatore della bonifica integrale». Inoltre, con RDL 31 dicembre 1936, n. 2400, «Concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione», si cancella l'autonomia dell'ANBI.

12) Si apre un periodo nel quale la bonifica integrale e la legge 215/33, più la legge che non il concetto di bonifica integrale, si richiamano per determinate azioni o provvedimenti. Così nella legge 2 gennaio 1940, n. 1, sulla «Colonizzazione del latifondo siciliano», quando si legge che i «comprensori di bonifica classificati e da classificare a termini del DL 13 febbraio 1933, n. 215», dimenticando che nelle bonifiche destinate alla colonizzazione i comprensori sono classificati di prima categoria, si cita a margine l'art. 42 della 215/33. Articolo che sarà poi modificato nel 1942, con Legge 12 febbraio, n.

183 con impegni di opere più blandi, e modifica nella stima dell'indennità di esproprio, con criteri impercorribili.

Cinque mesi dopo l'approvazione della legge sulla colonizzazione del latifondo siciliano si entra in guerra. Nei primi anni del dopo guerra normative sulla bonifica o sull'applicazione di particolari normative hanno come obiettivo la riparazione delle opere da danni causati da eventi bellici o modeste semplificative applicazione delle procedure. In tutti questi interventi è frequente il riferimento al RD 215/1933 e il richiamo al concetto della bonifica integrale. La ripresa dell'attenzione è quindi verso le bonifiche di ripristino ma saranno presto necessarie nuove bonifiche di trasformazione, e ciò accadrà con la riforma fondiaria.

Si recupera la denominazione di bonifica integrale.

Nel DL CPS 12 dicembre 1947, n. 1483, si dispone l'«Autorizzazione della spesa di venticinque miliardi di lire per la esecuzione di opere di bonifica integrale e per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole».

Con L. 32 dicembre 1947, n. 1629, «Norme per la istituzione dell'Opera di valorizzazione della Sila» con la classificazione del territorio dell'Altipiano silano in comprensori di bonifica di seconda categoria. (saranno dopo ovviamente i prima)

Nella legge seguente i riconfermano provvedimenti della 215/33 e si adatta al dopoguerra il senso dello art. 42. È un provvedimento di bonifica integrale!

DL CPS 31 dicembre 1947, n. 1744

«Modificazioni alle disposizioni in materia di bonifica»

Art. 1

«Approvato il piano generale di bonifica e stabilite le direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura a norma dell'art. 4 del RD 15 febbraio 1933, n. 215, i Consorzi dei proprietari interessati, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, concordano con le persone soggette agli obblighi di bonifica le opere di competenza privata da eseguire ai termini dell'art. 2, capoverso ultimo del predetto decreto e gli indirizzi culturali da adottare per la trasformazione dell'ordinamento produttivo nei singoli fondi.

In base a tali accordi, la persona soggetta agli obblighi di bonifica è tenuta a dichiarare se dispone, ed in qual misura, dei mezzi finanziari occorrenti ad eseguire la trasformazione nei termini prescritti, o come si proponga di farvi fronte.

Ove non raggiunga l'accordo o le persone predette non dispongano degli occorrenti mezzi finanziari, il consorzio ne riferisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, se il proprietario non possa o non intenda vendere parte del fondo per investire il ricavato nella trasformazione della parte residuale, può disporre l'espropriazione a termini dell'art. 42 del RD 13 febbraio 1933, n. 213»

13) In seguito, come sarebbe stato ovvio fino dalla promulgazione delle leggi, i comprensori interessati dalle leggi 12 maggio 1950, n. 230, «*Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori contermini*» e 21 ottobre 1950, n. 841, «*Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini*» sono classificati di bonifica integrale di prima categoria.

Ma nella legge che segue ritorna la confusione fra bonifica e opere di bonifica. Infatti nella Legge 25 luglio 1952, n. 949 «*Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione*», che formula un piano dodecennale nel quale si legge che «Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilità ordinaria non statale, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alle opere di interesse turistico, nonché la esecuzione di acquedotti».

La confusione di termini è eccezionale!

Nello stesso anno 1952 il piacere di incontrare, dopo quasi 20 anni, una legge di bonifica integrale! È la legge luglio 1952, n. 991, «*Provvedimenti in favore dei territori montani*». Un piacere che, purtroppo, non avrà molto seguito.

Si conviene anzitutto che i comprensori di bonifica montana, siano ai sensi della 215/33, art. 2, di prima categoria, e di «trasformazione fondiaria» ai sensi dell'art. 1 della 753/1924. Le opere necessarie, pubbliche e private, ai fini della legge, sono dichiarate «di pubblica utilità, urgenti e indifferibili».

E tanti riferimenti alla 3267/1923 e alla 215/33 (piano generale di bonifica, consorzi, provvidenze, procedure, disposizioni per i privati, ecc).

In sintesi: all'art. 1 determinazione dei terreni montani non solo in base alla altitudine, ma anche a altre caratteristiche, comprese quelle socio-economiche, oltre che ai redditi censuari.

Richiami consistenti al RD 215 del 1933 sulla bonifica integrale: comprensori, consorzi, richiami alla legge del 1923-24 (RD 30 dicembre 1923, n. 3267), ai piani generali di bonifica definiti dalla 215/33, (progetti di massima delle opere di competenza dello stato e le indicazioni delle opere di competenza dei privati, in particolare quelle di consolidamento del suolo e di regimazione delle acque), aumento dei contributi per le opere di miglioramento fondiario, l'esproprio per i proprietari inadempienti e valutazione dei fondi ai sensi della L. 2359 del 1865.

In evidenza, all'art. 10, i « Consorzi di Prevenzione »:

Nei territori montani in cui necessiti prevenire il degradamento, con la disciplina e il coordinamento delle attività dei singoli ai fini della regimazione degli scoli, dell'indirizzo delle coltivazioni e della stabilità dei suoli e dell'immediata difesa contro le erosioni e frane incipienti, ove non esistano consorzi di bonifica montana, possono essere costituiti d'ufficio consorzi di prevenzione tra proprietari interessati...

E, ancora, all'art. 27,

Alla manutenzione delle opere, anche dopo accertato il compimento, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, se si tratti di opere di sistemazione idraulico-forestali, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere idrauliche immediatamente connesse...

Legge notevole, contributi notevoli sia in termini di interessi che a fondo perduto. Pare conforme al progetto di legge al quale lavorava Serpieri prima della fine del fascismo.

Negli Atti del Congresso Nazionale di Selvicoltura per il miglioramento e la conservazione dei boschi italiani, 14-18 marzo 1954, Accademia di Scienze Forestali, Firenze, 1955, il « *Discorso del Prof. Serpieri* » (Serpieri, 1954). Serpieri ricorda la sua lunga azione – a tutti i livelli – perché una politica forestale «doveva cioè considerare non solamente il bosco nello sua funzione produttiva e protettiva, ma doveva considerare anche e coordinatamente con esso le altre produzioni della montagna; doveva non dimenticare inoltre quelle che oggi si direbbero, con frase che a me piace poco, perché ormai troppo carica di demagogismo, le istanze sociali; io dirò più semplicemente gli interessi dei montanari». Ricorda le vicende di questa tesi attraverso 50 anni e «quante opposizioni, quanti contrasti, quante incomprensioni essa abbia incontrato e quante amarezze mi abbia procurato», per poi affermare, con riferimento alla 991/52:

Vi dirò solo che oggi io constato con gioia che quella vecchia tesi per merito del Ministro Fanfani – e sia ad esso reso onore – ha vinto, con quella legge che sulla montagna che voi siete chiamati ad applicare. Lo strumento legislativo per una politica forestale adeguata ai bisogni, alle caratteristiche del nostro Paese, dunque esiste. Il problema è solamente quello di bene applicarlo, e non è problema facile.

14) Continuiamo nelle citazioni di confusioni fra opere di bonifica e bonifica.

Nel primo e secondo «Piano verde» (L. 2 giugno 1961 n. 454 e L. 27 ottobre 1966, n. 910): «concorso nella spesa per opere di bonifica e di bonifica montana».

Legge 3 dicembre 1971 n. 1102, «*Nuove norme per lo sviluppo della montagna*», «con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana».

Più deprimente è il contenuto della L. 18 maggio 1989, n. 183, «*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*»:

Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità di cui all'art. 1. curano in particolare:

- a) la sistemazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, silvo-pastorali, di forestazione e di BONIFICA, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico.

Questo punto a) si ripete alla lettera nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, «*Codice dell'ambiente*».

Situazione generalizzata nei provvedimenti nazionali e regionali relativi alle tematiche in oggetto, bonifica, montagna, ambiente. Si citano le leggi di riferimento, come la 315/33 o la 991/52, senza la denominazione, e nei testi prevalgono elenchi di opere senza chiarimenti concettuali. Finalità, piani generali, elenchi di opere e obbligatorietà delle opere di competenza dei proprietari, lontani dai testi fondamentali. La prevalenza della «bonifica idraulica» sulla bonifica integrale (quasi mai citata) e sulla bonifica montana, risulta con evidenza in quasi tutte le leggi regionali (quelle approvate) e, anche se certamente importanti, largo spazio è dedicato ai consorzi. Spesso per limitarne l'azione fondamentale, la trasformazione fondiaria – bonifica integrale, in favore delle manutenzioni. Difficilmente rilevabile l'approccio sistemico nelle azioni di intervento nei territori, in particolare la decisione di intervenire per la soluzione di determinati problemi senza intervenire, nello stesso tempo, su gli aspetti fondiari con evidente interdipendenza con gli stessi. Cioè con l'integralità delle azioni.

Oggi assistiamo sgomenti agli effetti di esondazioni devastanti, sulle strutture territoriali, le case e le persone. L'esperienza storica, il buon senso, gli insegnamenti di uomini del passato, sembrano ignorati.

Quando le acque delle piogge scorrono inarrestabili sulle pendici deserte di sistemazioni, su terreni di proprietà frammentate o polverizzate abbandonate e boschi dissestati, gli interventi di piano per potenziare gli argini dei fiumi hanno effetti risibili. Si dovrà intervenire sulla superfi-

cie degli interi bacini con le necessarie opere di bonifica montana, che concorrono a accogliere e governare il deflusso delle acque, impegnare i consorzi di bonifica e i forestali, riordinare le proprietà private della montagna e dell'alta collina perché assolvano i rispettivi obblighi, intervenire per assicurare condizioni sociali e civili adeguate alla popolazione che ancora presidia le zone montane. Una attività che ha un nome: Bonifica integrale o Bonifica montana che, come abbiamo avuto l'occasione di verificare, si tratta di bonifica integrale per i territori montani. E, ovviamente, controllare rigidamente il rispetto del vincolo idrogeologico, in troppe occasioni eluso e violato.

In conclusione, come già affermato, il concetto di bonifica integrale, costruito in un cinquantennio fra il 1878 e il 1933, conserva intera la sua validità culturale e operativa. Ignorarlo significa, in modo particolare per i responsabili della cosa pubblica, sprecare denaro senza ottenere i risultati previsti... come?

Un dovere morale per docenti e accademici: insegnare il vero contenuto del concetto di bonifica, con una sola aggiunta: «integrale».

E suggerire ai compilatori dei dizionari di lingua italiana il termine completo che esprime l'attività degli uomini, oggi e nel passato, per rendere un territorio produttivo, sicuro e abitabile: «bonifica integrale».

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

SERPIERI A. (1954): *Discorso*, Atti del Congresso Nazionale di Selvicoltura per il miglioramento e la conservazione dei boschi italiani, 14-18 marzo 1954, Accademia di Scienze Forestali, Firenze, 1955.

SERPIERI A. (1922): *I problemi economico-sociali della bonifica agraria*, «Atti del Congresso Regionale Veneto delle Bonifiche», 23-25 marzo 1922, San Donà di Piave, Venezia.

SERPIERI A. (1922): *Osservazioni sul disegno di legge «Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna»*, Federazione italiana dei consorzi agrari, Piacenza, pp. 5-43.

SERPIERI A. (1924): *Discorso di Bologna su le basi della nuova politica agraria*, in *La bonifica nella storia e nella dottrina*, Edizioni Agricole, Bologna, 1948, p. 129.

SERPIERI A. (1925): in *La politica agraria in Italia e i recenti provvedimenti legislativi*, Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, Piacenza, 1925.

SERPIERI A. (1927): *La bonifica integrale*, in «conferenze», Scuola Superiore di Malariologia, Roma (pp. 1-16). Anche in (1929): *I problemi della terra nell'economia corporativa*, Edizioni del «Diritto del lavoro», Roma.

SERPIERI A. (1929a): *Ancora sulla bonifica integrale*, Conferenza tenuta nel gennaio 1929, in Roma, al Congresso dei tecnici agricoli, in *I problemi della terra nell'economia corporativa*, Edizioni del «Diritto del lavoro», Roma, pp. 129-140.

- SERPIERI A. (1929b): *La bonifica integrale*, Accademia dei Georgofili, «Atti», V, XXVI, IV, 344, pp. 344-361; anche in (1930), Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, pp. 5-30.
- SERPIERI A. (1948): *La bonifica nella storia e nella dottrina*, Edizioni Agricole, Bologna, pp. 1-3.
- SERPIERI A. (1950): *Istituzioni di Economia Agraria*, Edizioni Agricole Bologna, pp. 4-17.
- VALENTI G. (1911): L'Italia agricola. Nel cinquantennio 1862-1911, in *Studi di Politica Agraria*, Athenaeum, Roma, 1914.